

Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Comuni Umbri - Provincia di Terni

RPTU Rete Professioni Tecniche Umbria
info@pec.rptumbria.it

Ordine dei geologi della Regione Umbria
geologiumbria@pec.epap.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu


Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti di Perugia
archperugia@pec.aruba.it

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali
della provincia di Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine dei dottori agronomi e forestali della
provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati dell'Umbria
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR
Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile

Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it

Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Terni
collegio.terni@geopec.it

Anci Umbria
anciumbria@postacert.umbria.it

Coldiretti Umbria
umbria@pec.coldiretti.it

CAA Confagricoltura
perugiapec.confagricolturasrl@cert.telecompec.it

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
ciaumbria@legalmail.it

e p.c.

Assessore all'energia, all'ambiente,
all'adattamento e mitigazione dei
cambiamenti climatici, alle politiche
del paesaggio e alla programmazione
urbanistica

Direzione regionale Governo del
territorio, ambiente e protezione
civile, riqualificazione urbana,
coordinamento PNRR

Oggetto: L.R. 16 ottobre 2025, n. 7 "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro" - Chiarimenti applicativi in merito all'art. 7 della l.r. 7/2025

La presente nota viene emessa a seguito di alcune richieste di chiarimenti circa l'applicazione di quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'art. 7 ("Minimizzazione degli impatti ed equa ripartizione degli interventi di cui agli articoli 8 e 9 del dlgs 190/2024"), anche in considerazione dell'imminente scadenza del 30/11/2025 della presentazione delle istanze relative all'Avviso Pubblico per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del **PNRR - (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo)**.

La richiesta di chiarimenti è in particolare relativa alla possibilità di poter ricorrere alle procedure espropriative così come previsto dall'art.8 comma 2 e dall'art.9 comma 3 del D.lgs.190 e la contestuale applicazione dell'art.7 commi 2 e 3 della L.R.7/2025 che per chiarezza sono qui di seguito riportati.

L'art.8 comma 2 del D.lgs.190/2024 relativamente alla PAS prevede: *"2. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327."*

L'art.9 comma 3 del D.lgs.190/2024 relativamente all'Autorizzazione Unica prevede: *"3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Inoltre, allega la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ivi comprese le aree demaniali, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per*

impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto".

L'art. 7, commi 3 e 4 della L.R. 7/2025 prevede:

"3. I progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono altresì essere corredati dalla documentazione attestante l'effettiva disponibilità delle aree su cui è prevista la realizzazione dell'impianto. In caso di impianti di generazione elettrica o di produzione di biometano, derivanti da processi di fermentazione anaerobica da biomasse, deve essere inoltre attestato l'approvvigionamento, proprio o con contratti sottoscritti con altri soggetti, delle quantità di materiali dell'alimentazione in ingresso dell'impianto nonché l'effettiva disponibilità dei terreni a cui è destinato lo spandimento del digestato e del compost, tenendo conto dei limiti quantitativi di carico di azoto per superficie.

4. In caso di impianti FER con potenza installata maggiore a 100 kW il soggetto proponente è altresì tenuto a dimostrare preliminarmente la fattibilità tecnica della connessione, nonché la disponibilità effettiva delle aree su cui essa dovrebbe svilupparsi, ricorrendo eventualmente anche all'installazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di mitigare gli impatti sulla rete elettrica".

Premesso che il D.lgs. 190/2024 (Testo unico rinnovabili) definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Tali interventi sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. L'art. 2, comma 3 del decreto stesso dispone che i regimi amministrativi si informano ai principi di *"omogeneità della disciplina procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio. [...]"*. Il principio di omogeneità della disciplina procedimentale impone che il quadro normativo statale dettato dal D.lgs. 190/2024 costituisca il riferimento fondamentale per lo sviluppo dei procedimenti (da qui norme di principio). Mentre il principio di non aggravamento degli oneri esclude, d'altro canto, la possibilità che Regioni e enti locali introducano modalità procedurali che rendano gli iter autorizzatori (PAS o AU) più onerosi, lunghi o complessi rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale stessa.

Del resto la stessa L.R. 7/2025 riconosce la prevalenza del d.lgs. 190/2024 e tale riconoscimento è esplicitato all'articolo 1, comma 4, della legge medesima, dove si stabilisce che *"Restano ferme le procedure amministrative di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190"*.

La stessa rubrica dell'art. 7 *"Minimizzazione degli impatti ed equa ripartizione degli interventi di cui agli articoli 8 e 9 del dlgs 190/2024"*, evidenzia come la disciplina regionale si ponga di fatto solo come

norma di dettaglio, nel rispetto dei regimi amministrativi stabiliti dal D.lgs. 190/2024.

Si evidenzia pertanto che l'interpretazione dell'art. 7 della l.r. 7/2025, deve essere condotta in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, della legge medesima.

Ed è pertanto in questo contesto che trova applicazione la legge regionale che stabilisce regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi.

Le disposizioni regionali di cui all'art.7 sono inserite in un contesto normativo dedicato alla progettazione e alla documentazione necessaria a dimostrare la minimizzazione degli impatti derivanti dalla realizzazione dei progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili ivi compreso il consumo di suolo e la compatibilità paesaggistica. L'attestazione della "effettiva disponibilità" serve a garantire che il progetto si basi su un titolo che ne consenta l'attuazione e non esclude la possibilità di poter documentare, altresì, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 190/2024, in una lettura della medesima norma regionale rispettosa della normativa statale prevalente in materia.

In altri termini, premesso quanto sopra, in considerazione che il legislatore regionale può solo stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal D.lgs. 190/2024, è fatta salva la possibilità dell'attivazione delle procedure di esproprio per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come previsto dalla norma di principio di cui agli art.8 e 9 del D.lgs.190/2024, con le limitazioni ivi indicate.

Distinti Saluti,

FIRMATO DIGITALMENTE

Sabrina Scarabattoli